

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- *Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3139/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, che modifica le tabelle degli stipendi di base adottate con i regolamenti (CECA, CEE, Euratom) nn. 371/82 e 372/82 e che adegua, a decorrere dal 1° aprile 1980, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e pensioni versate nei vari paesi in cui si trovano le sedi di servizio . . . 1**
- *Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca . . . 7**
- Regolamento (CEE) n. 3141/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 3142/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 3143/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 14
- Regolamento (CEE) n. 3144/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 17
- Regolamento (CEE) n. 3145/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 21
- Regolamento (CEE) n. 3146/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 25
- Regolamento (CEE) n. 3147/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 27

*Regolamento (CEE) n. 3148/82 della Commissione, del 23 novembre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari dello Sri Lanka	29
*Regolamento (CEE) n. 3149/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983 nel settore vitivinicolo	31
*Regolamento (CEE) n. 3150/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrate	33
*Regolamento (CEE) n. 3151/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio	35
*Regolamento (CEE) n. 3152/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio	36
*Regolamento (CEE) n. 3153/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai dadi, presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio	37
Regolamento (CEE) n. 3154/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	38
Regolamento (CEE) n. 3155/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole	40
Regolamento (CEE) n. 3156/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	42
Regolamento (CEE) n. 3157/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	44
Regolamento (CEE) n. 3158/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	45
Regolamento (CEE) n. 3159/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	47
Regolamento (CEE) n. 3160/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49
Regolamento (CEE) n. 3161/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	53
Regolamento (CEE) n. 3162/82 della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3139/82 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1982

che modifica le tabelle degli stipendi di base adottate con i regolamenti (CECA, CEE, Euratom) nn. 371/82 e 372/82 e che adegua, a decorrere dal 1° aprile 1980, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni versate nei vari paesi in cui si trovano le sedi di servizio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 del regime,

vista la decisione del Consiglio, del 29 giugno 1976, modificata il 26 giugno 1978, che stabilisce il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni,

vista la proposta della Commissione,

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 ottobre 1982 nella causa 59/81 Commissione/Consiglio,

considerando che occorre revocare diverse disposizioni dei regolamenti (CECA, CEE, Euratom) nn. 371/82 ⁽³⁾ e 372/82, concernenti l'adeguamento, a decorrere dal 1° luglio 1980 e dal 1° luglio 1981, delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità, nonché dei coefficienti correttori applicabili a queste;

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 8.

considerando che, data la situazione della politica economica e sociale delle Comunità durante i 12 mesi precedenti il 1° luglio 1980 e tenuto conto dell'evoluzione delle retribuzioni pubbliche in questo stesso periodo, sono correlativamente da adeguare, a decorrere dal 1° luglio 1980, le retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità;

considerando che occorre di conseguenza adattare queste retribuzioni anche a decorrere dal 1° luglio 1981, lasciando però invariato il tasso d'aumento delle retribuzioni nette, quale deciso in precedenza con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82;

considerando che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982, si impone altresì l'adeguamento, a decorrere dal 1° aprile 1980, dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni corrisposte in diversi paesi sede di servizio nei quali si è registrato un tasso d'inflazione particolarmente elevato e dei coefficienti correttivi applicabili alle pensioni degli aventi diritto domiciliati in questi paesi delle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

a) Con effetto dal 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi base mensili figurante nell'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	224 337	236 285	248 233	260 181	272 129	284 077		
A 2	199 018	210 419	221 820	233 221	244 622	256 023		
A 3/LA 3	164 722	174 695	184 668	194 641	204 614	214 587	224 560	234 533
A 4/LA 4	138 291	146 075	153 859	161 643	169 427	177 211	184 995	192 779
A 5/LA 5	113 880	120 669	127 458	134 247	141 036	147 825	154 614	161 403
A 6/LA 6	98 306	103 712	109 118	114 524	119 930	125 336	130 742	136 148
A 7/LA 7	84 545	88 784	93 023	97 262	101 501	105 740		
A 8/LA 8	74 708	77 744						
B 1	98 306	103 712	109 118	114 524	119 930	125 336	130 742	136 148
B 2	85 106	89 125	93 144	97 163	101 182	105 201	109 220	113 239
B 3	71 287	74 629	77 971	81 313	84 655	87 997	91 339	94 681
B 4	61 579	64 476	67 373	70 270	73 167	76 064	78 961	81 858
B 5	54 990	57 333	59 676	62 019				
C 1	62 822	65 379	67 936	70 493	73 050	75 607	78 164	80 721
C 2	54 574	56 916	59 258	61 600	63 942	66 284	68 626	70 968
C 3	50 866	52 873	54 880	56 887	58 894	60 901	62 908	64 915
C 4	45 903	47 787	49 671	51 555	53 439	55 323	57 207	59 091
C 5	42 297	44 049	45 801	47 553				
D 1	47 859	49 977	52 095	54 213	56 331	58 449	60 567	62 685
D 2	43 587	45 468	47 349	49 230	51 111	52 992	54 873	56 754
D 3	40 536	42 294	44 052	45 810	47 568	49 326	51 084	52 842
D 4	38 275	39 833	41 391	42 949				

b) Con effetto dal 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi base mensili figurante nell'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	224 337	236 285	248 233	260 181	272 129	284 077		
A 2	199 018	210 419	221 820	233 221	244 622	256 023		
A 3/LA 3	164 722	174 695	184 668	194 641	204 614	214 587	224 560	234 533
A 4/LA 4	138 291	146 075	153 859	161 643	169 427	177 211	184 995	192 779
A 5/LA 5	113 880	120 669	127 458	134 247	141 036	147 825	154 614	161 403
A 6/LA 6	98 306	103 712	109 118	114 524	119 930	125 336	130 742	136 148
A 7/LA 7	84 545	88 784	93 023	97 262	101 501	105 740		
A 8/LA 8	74 708	77 744						
B 1	98 306	103 712	109 118	114 524	119 930	125 336	130 742	136 148
B 2	85 106	89 125	93 144	97 163	101 182	105 201	109 220	113 239
B 3	71 287	74 629	77 971	81 313	84 655	87 997	91 339	94 681
B 4	61 579	64 476	67 373	70 270	73 167	76 064	78 961	81 858
B 5	54 990	57 333	59 676	62 019				
C 1	59 947	62 383	64 819	67 255	69 691	72 127	74 563	76 999
C 2	52 100	54 330	56 560	58 790	61 020	63 250	65 480	67 710
C 3	48 620	50 526	52 432	54 338	56 244	58 150	60 056	61 962
C 4	43 919	45 707	47 495	49 283	51 071	52 859	54 647	56 435
C 5	40 483	42 160	43 837	45 514				
D 1	45 794	47 798	49 802	51 806	53 810	55 814	57 818	59 822
D 2	41 729	43 513	45 297	47 081	48 865	50 649	52 433	54 217
D 3	38 901	40 561	42 221	43 881	45 541	47 201	48 861	50 521
D 4	36 740	38 192	39 644	41 096				

c) Con effetto dal 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi base mensili figurante nell'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	106 691	119 894	133 097	146 300
	II	77 290	84 895	92 500	100 105
	III	64 834	67 767	70 700	73 633
B	IV	62 260	68 422	74 584	80 746
	V	48 780	52 034	55 288	58 542
C	VI	46 370	49 133	51 896	54 659
	VII	41 493	42 915	44 337	45 759
D	VIII	37 444	39 684	41 924	44 164
	IX	36 043	36 552	37 061	37 570

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽¹⁾ viene applicato il coefficiente 2,105365.

Articolo 3

a) Con effetto dal 1° luglio 1981, la tabella degli stipendi base mensili figurante nell'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	236 676	249 281	261 886	274 491	287 096	299 701		
A 2	209 964	221 992	234 020	246 048	258 076	270 104		
A 3/LA 3	173 783	184 304	194 825	205 346	215 867	226 388	236 909	247 430
A 4/LA 4	145 897	154 109	162 321	170 533	178 745	186 957	195 169	203 381
A 5/LA 5	120 144	127 306	134 468	141 630	148 792	155 954	163 116	170 278
A 6/LA 6	103 714	109 417	115 120	120 823	126 526	132 229	137 932	143 635
A 7/LA 7	89 195	93 667	98 139	102 611	107 083	111 555		
A 8/LA 8	78 816	82 019						
B 1	103 714	109 417	115 120	120 823	126 526	132 229	137 932	143 635
B 2	89 787	94 027	98 267	102 507	106 747	110 987	115 227	119 467
B 3	75 208	78 734	82 260	85 786	89 312	92 838	96 364	99 890
B 4	64 968	68 024	71 080	74 136	77 192	80 248	83 304	86 360
B 5	58 014	60 486	62 958	65 430				
C 1	66 279	68 976	71 673	74 370	77 067	79 764	82 461	85 158
C 2	57 575	60 046	62 517	64 988	67 459	69 930	72 401	74 872
C 3	53 665	55 782	57 899	60 016	62 133	64 250	66 367	68 484
C 4	48 426	50 414	52 402	54 390	56 378	58 366	60 354	62 342
C 5	44 618	46 468	48 318	50 168				
D 1	50 493	52 727	54 961	57 195	59 429	61 663	63 897	66 131
D 2	45 987	47 971	49 955	51 939	53 923	55 907	57 891	59 875
D 3	42 766	44 621	46 476	48 331	50 186	52 041	53 896	55 751
D 4	40 380	42 024	43 668	45 312				

b) Con effetto dal 1° luglio 1981, la tabella degli stipendi base mensili figurante nell'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	236 676	249 281	261 886	274 491	287 096	299 701		
A 2	209 964	221 992	234 020	246 048	258 076	270 104		
A 3/LA 3	173 783	184 304	194 825	205 346	215 867	226 388	236 909	247 430
A 4/LA 4	145 897	154 109	162 321	170 533	178 745	186 957	195 169	203 381
A 5/LA 5	120 144	127 306	134 468	141 630	148 792	155 954	163 116	170 278
A 6/LA 6	103 714	109 417	115 120	120 823	126 526	132 229	137 932	143 635
A 7/LA 7	89 195	93 667	98 139	102 611	107 083	111 555		
A 8/LA 8	78 816	82 019						
B 1	103 714	109 417	115 120	120 823	126 526	132 229	137 932	143 635
B 2	89 787	94 027	98 267	102 507	106 747	110 987	115 227	119 467
B 3	75 208	78 734	82 260	85 786	89 312	92 838	96 364	99 890
B 4	64 968	68 024	71 080	74 136	77 192	80 248	83 304	86 360
B 5	58 014	60 486	62 958	65 430				
C 1	63 245	65 815	68 385	70 955	73 525	76 095	78 665	81 235
C 2	54 965	57 318	59 671	62 024	64 377	66 730	69 083	71 436
C 3	51 294	53 305	55 316	57 327	59 338	61 349	63 360	65 371
C 4	46 333	48 220	50 107	51 994	53 881	55 768	57 655	59 542
C 5	42 711	44 480	46 249	48 018				
D 1	48 314	50 428	52 542	54 656	56 770	58 884	60 998	63 112
D 2	44 024	45 906	47 788	49 670	51 552	53 434	55 316	57 198
D 3	41 040	42 792	44 544	46 296	48 048	49 800	51 552	53 304
D 4	38 761	40 293	41 825	43 357				

c) Con effetto dal 1° luglio 1981, la tabella degli stipendi base mensili figurante nell'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	112 131	126 042	139 953	153 864
	II	81 152	89 165	97 178	105 191
	III	68 112	71 174	74 236	77 298
B	IV	65 408	71 869	78 330	84 791
	V	51 250	54 668	58 086	61 504
C	VI	48 717	51 620	54 523	57 426
	VII	43 591	45 091	46 591	48 091
D	VIII	39 338	41 691	44 044	46 397
	IX	37 864	38 399	38 934	39 469

Articolo 4

tabella Con effetto dal 1° luglio 1981, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, viene applicato il coefficiente 2,221160.

Articolo 5

1. Con effetto dal 1° aprile 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Irlanda	75,1
Italia	81,2
Regno Unito	84,9
Grecia	101,9
Turchia	145,9
Tailandia	128,5
Cile	137,0
Iugoslavia	124,8
Egitto	144,8
Siria	128,4
Israele	185,3

2. Con effetto dal 1° aprile 1980, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	103,5
Danimarca	114,5
Germania	99,3
Francia	97,0
Irlanda	75,1
Italia	81,2
Lussemburgo	103,5
Paesi Bassi	97,0
Regno Unito	84,9

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopraindicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

3. Con effetto dal 1° aprile 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione della persona di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80⁽¹⁾ con sede di servizio in uno dei paesi qui appresso indicati, sono fissati come segue :

Irlanda	74,5
Italia	86,3
Regno Unito	79,3

4. Con effetto dal 1° aprile 1980, il coefficiente correttore applicabile alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 è fissato come segue :

Belgio	104
Danimarca	119,9
Germania	100,6
Francia	102,6
Irlanda	74,5
Italia	86,3
Lussemburgo	104
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	79,3

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli suelencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

(¹) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

Articolo 6

- a) Con effetto dal 1° luglio 1980, l'articolo 1, lettera a), l'articolo 2 e l'articolo 7, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 371/82 sono aboliti.
- b) Con effetto dal 1° luglio 1981, l'articolo 1, lettera a), l'articolo 2 e l'articolo 10, primo comma, del rego-

lamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 sono aboliti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/82 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1982

relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 26, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre stabilire le modalità e le norme generali di applicazione della concessione degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nonché le modalità del finanziamento di tali aiuti da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento;

considerando che i maggiori aiuti previsti a titolo transitorio dal regolamento (CEE) n. 3796/81 sono concessi alle organizzazioni di produttori soltanto a condizione che la loro costituzione conduca ad un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione; che è pertanto opportuno definire gli elementi che consentano di valutare tale miglioramento;

considerando che, nel caso di organizzazioni di produttori emananti da organizzazioni già riconosciute, occorre limitare l'importo degli aiuti alle sole spese inerenti alla loro costituzione;

considerando che, per garantire la concessione e il finanziamento di tali aiuti alle medesime condizioni, è opportuno precisare le modalità di calcolo del valore della produzione messa in vendita coperta dall'azione delle organizzazioni di produttori, nonché delle spese di gestione di tali organizzazioni; che detto calcolo deve essere effettuato su basi contabili probanti; che occorre tuttavia tener conto della difficoltà di disporre in taluni casi di tali basi, applicando a titolo sussidiario un metodo forfettario;

considerando che è opportuno limitare ad un importo globale massimo gli aiuti di cui un'associazione di organizzazioni di produttori può beneficiare, tenuto conto del fatto che ciascuna delle organizzazioni ad essa aderenti può beneficiare degli aiuti di costituzione e di funzionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità e le norme generali di applicazione relative alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

1. Un'organizzazione di produttori può beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81 soltanto ove si dimostri, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che la costituzione di tale organizzazione di produttori:

- favorisce, tenuto conto in particolare dei piani di cattura predisposti da detta organizzazione, una maggiore razionalizzazione delle attività di pesca;
- garantisce una migliore concentrazione dell'offerta dei prodotti sbarcati dai suoi aderenti.

2. Tuttavia qualora un'organizzazione di produttori sia riconosciuta in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro in cui non sia già stata riconosciuta alcun'altra organizzazione la cui attività verta sugli stessi prodotti o su prodotti analoghi, la costituzione di tale organizzazione è considerata, in linea di principio, come atta a condurre ad un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione rispetto alla situazione esistente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 3

Nel caso di un'organizzazione di produttori emanante da organizzazioni preesistenti, gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono accordati soltanto entro il limite delle spese effettive relative all'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione costituita.

Articolo 4

Per il calcolo degli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, è presa in considerazione la produzione messa in vendita:

- dei produttori che siano membri dell'organizzazione di produttori alla data del suo riconoscimento e che siano stati membri della stessa durante tutto l'anno per il quale l'aiuto è richiesto;

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

- dei produttori che abbiano aderito all'organizzazione di produttori dopo la data del suo riconoscimento e che siano stati membri della stessa durante gli ultimi nove mesi dell'anno per il quale l'aiuto è richiesto.

Articolo 5

Il valore della produzione messa in vendita per il consumo umano da un'organizzazione di produttori è calcolato, per ogni prodotto coperto dall'azione dell'organizzazione stessa, moltiplicando :

- la produzione media di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3796/81, determinata secondo l'articolo 6 del presente regolamento ed espressa per 100 kg netti, per
- il prezzo medio di ciascun prodotto, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3796/81, determinato secondo l'articolo 7 del presente regolamento e calcolato per 100 kg netti.

Articolo 6

Per il calcolo della produzione media di cui all'articolo 5, primo trattino, la produzione messa in vendita dai produttori aderenti è stabilita per ciascuno dei tre anni civili che precedono la loro adesione :

- sulla base di documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante, ovvero,
- in mancanza di tali documenti giustificativi, sulla base di una valutazione forfettaria, stabilita dai servizi competenti dello Stato membro, tenuto conto in particolare del potenziale di produzione dell'aderente per quanto riguarda il materiale e la manodopera rispetto alla risorse disponibili, il risultato così ottenuto viene quindi diminuito del 10 % e rappresenta il valore dell'autoconsumo e delle transazioni non commerciali dell'aderente.

Articolo 7

Per il calcolo del prezzo medio di cui all'articolo 5, secondo trattino, il prezzo medio ottenuto dai produttori aderenti per ciascuno dei tre anni civili che precedono la loro adesione è determinato :

- sulla base di documenti commerciali e contabili disponibili, aventi valore probante, ovvero,
- in mancanza di tali documenti giustificativi, calcolando il corso medio praticato per ciascun prodotto

sul mercato all'ingrosso o nel porto più rappresentativo per la zona d'attività dell'organizzazione di produttori in causa ; tale corso medio è uguale alla media dei corsi rappresentativi rilevati durante l'anno di riferimento dalle autorità competenti dello Stato membro sul predetto mercato o nel predetto porto.

Articolo 8

1. L'importo delle spese di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, preso in considerazione per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore probante ed essere approvato dalle autorità competenti degli Stati membri.
2. Le spese di gestione di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 9

L'aiuto di cui può beneficiare un'associazione di organizzazioni di produttori non può superare un importo di 120 000 ECU.

Articolo 10

1. Le domande di finanziamento devono riferirsi alle spese effettuate durante un anno civile dagli Stati membri ed essere presentate alla Commissione una volta all'anno, anteriormente al 1° maggio dell'anno successivo.
2. La Commissione prende una decisione in merito a tali domande, in una o più volte, previa consultazione del comitato del Fondo.
3. Le disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nelle domande di finanziamento degli Stati membri, alla forma della loro presentazione e ai documenti giustificativi che lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 de' Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

Articolo 11

È abrogato il regolamento (CEE) n. 106/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (¹).

Tuttavia le disposizioni di detto regolamento restano, sino all'espiazione dei loro effetti, applicabili alle organizzazioni di produttori costituite anteriormente al

1° gennaio 1982, qualunque sia la data del loro riconoscimento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(¹) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3141/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 novembre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	93,64
10.01 B II	Frumento duro	146,21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	96,48 ⁽³⁾
10.03	Orzo	103,41
10.04	Avena	78,46
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	100,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	95,64 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	144,88
11.01 B	Farine di segala	149,88
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	239,86
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	155,59

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3142/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 novembre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,27	0,27	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	4,34
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3143/82 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1982****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3550/81 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽⁹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 22 e il 23 novembre 1982 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	32,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	35,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	33,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	37,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	56,00 ⁽²⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(²) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	7,70
07.03 A II	7,70
15.17 B I a)	17,50
15.17 B I b)	28,00
23.04 A II	2,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 3144/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/79 ⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 dicembre 1982 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1979, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/82⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 13. 2. 1982, pag. 9.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 1272/80 del Consiglio, del 22 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 438/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che stabilisce il regime da applicare all'importazione dei prodotti originari della Jugoslavia in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2927/81⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia⁽⁴⁾;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato, durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 6 dicembre 1982

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	44,785	19,415	102,110
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	85,092	36,889	194,009
02.01 A II a) 2	68,073	29,511	155,206
02.01 A II a) 3	102,110	44,267	232,811
02.01 A II a) 4 aa)	—	55,333	291,014
02.01 A II a) 4 bb)	—	63,294	332,878
02.06 C I a) 1	—	55,333	291,014
02.06 C I a) 2	—	63,294	332,878
16.02 B III b) 1 aa)	—	63,294	332,878

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/79 ⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 dicembre 1982 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 ⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1979, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative ; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali ; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/82 ⁽²⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione

fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune ;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 13. 2. 1982, pag. 9.

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i

prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 6 dicembre 1982

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	179,071
02.01 A II b) 2	143,257 (a)
02.01 A II b) 3	223,839
02.01 A II b) 4 aa)	268,607
02.01 A II b) 4 bb) 11	223,839 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	223,839 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	308,003 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3146/82 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1982****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1221/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2844/82⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1221/82 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 141 del 20. 5. 1982, pag. 37.⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 27. 10. 1982, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 36 dal 6 al 12 dicembre 1982	Settimana n. 37 dal 13 al 19 dicembre 1982	Settimana n. 38 dal 20 al 26 dicembre 1982	Settimana n. 39 dal 27 dicembre 1982 al 2 gennaio 1983
01.04 B	71,788 ⁽¹⁾	74,039 ⁽¹⁾	76,652 ⁽¹⁾	78,617 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	152,740 ⁽²⁾	157,530 ⁽²⁾	163,090 ⁽²⁾	167,270 ⁽²⁾
2	106,918 ⁽²⁾	110,271 ⁽²⁾	114,163 ⁽²⁾	117,089 ⁽²⁾
3	168,014 ⁽²⁾	173,283 ⁽²⁾	179,399 ⁽²⁾	183,997 ⁽²⁾
4	198,562 ⁽²⁾	204,789 ⁽²⁾	212,017 ⁽²⁾	217,451 ⁽²⁾
5 aa)	198,562 ⁽²⁾	204,789 ⁽²⁾	212,017 ⁽²⁾	217,451 ⁽²⁾
bb)	277,987 ⁽²⁾	286,705 ⁽²⁾	296,824 ⁽²⁾	304,431 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	198,562	204,789	212,017	217,451
2	277,987	286,705	296,824	304,431

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 424/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 424/82 e (CEE) n. 1985/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3147/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1222/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2845/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1222/82 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 20. 5. 1982, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 27. 10. 1982, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 36 dal 6 al 12 dicembre 1982 (1)	Settimana n. 37 dal 13 al 19 dicembre 1982 (1)	Settimana n. 38 dal 20 al 26 dicembre 1982 (1)	Settimana n. 39 dal 27 dicembre 1982 al 2 gennaio 1983 (1)
02.01 A IV b) 1	114,555	118,148	122,318	125,453
2	80,189	82,704	85,623	87,817
3	126,011	129,963	134,550	137,998
4	148,922	153,592	159,013	163,089
5 aa)	148,922	153,592	159,013	163,089
bb)	208,490	215,029	222,619	228,324

(1) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 424/82 e (CEE) n. 1985/82 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3148/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari dello Sri Lanka

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/81 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni intese a stabilire limiti quantitativi: che le importazioni nel Regno Unito di sottovesti tessute per uomo e per ragazzo (categoria 18), originarie dello Sri Lanka, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che in seguito a delle consultazioni è opportuno assoggettare i prodotti in questione a limiti quantitativi per il 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V di detto regolamento;

considerando che i prodotti in questione esportati dallo Sri Lanka fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dal limite quantitativo del 1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari dello Sri Lanka, è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dallo Sri Lanka verso il Regno Unito tra il 1° gennaio 1982 e l'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dallo Sri Lanka verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dallo Sri Lanka dal 1° gennaio 1982 e messi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1982.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 98 del 9. 4. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
18	61.03 B C	61.03-51 ; 55 ; 59 ; 81 ; 85 ; 89	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	Tonnellate	120

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che fissa i prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983
nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio⁽³⁾; che i prezzi d'orientamento loro applicabili figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1434/82 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, devono essere fissati prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui alla sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui alle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune;

considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari

utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune; che, infine, deve essere calcolato un importo forfettario corrispondente alle spese normali di condizionamento, importo di cui i prezzi di riferimento dei vari prodotti devono essere maggiorati nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è d'uopo tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79, possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione e le spese di trasporto sono aumentate del 9,5 % circa;

considerando che i prezzi di riferimento dei vini liquorosi fissati per ettolitro devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per i prodotti in questione; che taluni vini liquorosi della sottovoce 22.05 C II della tariffa doganale comune sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22 — note complementari — punto 6 della tariffa doganale comune, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nelle sottovoci 22.05 C III e C IV; che, tenuto conto dell'evoluzione differente del volume delle importazioni di vini liquorosi, secondo i paesi terzi, è opportuno evitare una perturbazione delle correnti tradizionali di scambi; che, per questo motivo, è indicato prevedere per i vini liquorosi un aumento di 2,3 o 4 ECU secondo le categorie;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

A. Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune:

1. vino rosso:
4,30 ECU % vol effettivo/hl;
2. vino bianco diverso da quello di cui al punto 3:
4,04 ECU/% vol effettivo/hl;
3. vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner:
85,53 ECU/hl;
4. vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune:
2,58 ECU/% vol effettivo/hl;
5. mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune:
2,73 ECU/% vol totale/hl;
6. vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, delle seguenti sottovoci:
22.05 C II: 66 ECU/hl;
22.05 C III:
a) di 15 % vol, che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l:
66 ECU/hl;

- b) altri: 72 ECU/hl;
22.05 C IV: 88 ECU/hl;
22.05 C V: 95 ECU/hl;

7. vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune:

- 22.05 C II: 58 ECU/hl;
- 22.05 C III: 62 ECU/hl;
- 22.05 C IV: 75 ECU/hl;
- 22.05 C V: 83 ECU/hl.

B. Prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune:

1. succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune:
 - a) bianchi: 3,68 ECU/% vol potenziale/hl;
 - b) altri: 3,90 ECU/% vol potenziale/hl;
2. succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune:
 - a) bianchi: 3,68 ECU/% vol potenziale/hl;
 - b) altri: 3,90 ECU/% vol potenziale/hl.

C. L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6, se condizionati in recipienti di 2 litri o meno, è fissato a 40,40 ECU/hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5 e l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli mostra che è opportuno precisare entro quali limiti si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽⁵⁾ per determinare i termini, le date e le condizioni previsti da tali regimi, definendo inoltre con esattezza le date d'inizio e di conclusione del magazzinaggio per contratto;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 prevede che i termini il cui ultimo giorno sia un giorno festivo, una domenica o un sabato scadano alla fine dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale disposizione nel caso dei contratti di magazzinaggio può non essere nell'interesse degli operatori e che anzi essa può causare disparità di trattamento tra questi; che è quindi opportuno derogarvi per determinare l'ultimo giorno del magazzinaggio per contratto;

considerando che è necessario modificare di conseguenza l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3632/81 ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione per precisare il tasso rappresentativo da applicare per convertire l'importo degli aiuti nelle monete nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2600/79 è così modificato:

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

* *Articolo 8*

1. I termini, le date e le condizioni di cui nel presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽¹⁾. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento non si applica per determinare la durata del periodo di magazzinaggio.

2. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

3. Tuttavia se un contratto è concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della sua stipulazione, il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore:

— al 16 febbraio, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine,

— all'ottavo giorno successivo a quello della stipulazione del contratto, per i contratti di magazzinaggio a breve termine,

— al giorno successivo all'ultimo giorno stabilito per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, secondo capoverso, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, per tali contratti di magazzinaggio.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 22.

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1 ».

2. È inserito il seguente articolo 12:

Articolo 2

« *Articolo 12*

Il tasso rappresentativo da impiegare per convertire nelle monete nazionali gli importi di cui all'articolo 11 è, per ogni giorno di magazzinaggio per contratto, il tasso rappresentativo da applicare nel settore vinicolo quel medesimo giorno ».

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1982.

Esso si applica ai contratti di magazzinaggio stipulati a decorrere da questa data.

Ove l'interessato lo richieda, esso si applica ai contratti in corso al momento in cui entrerà in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 800 000 ECU; che in data 17 novembre 1982 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari di Hong Kong, ha raggiunto per

imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 29 novembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
96.01 B ex III (codici Nimex: 96.01-41; 49; 91; 92; 94; 96)	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili; spazzole e pennelli per la toletta personale; scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 800 000 ECU; che in data 17 novembre 1982 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è

necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 29 novembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
96.01 B ex III (codici Nimex: 96.01-41; 49; 91; 92; 94; 96)	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili; spazzole e pennelli per la toletta personale; scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai dadi, presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 11;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 120 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per i dadi, presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata

a 1 757 000 ECU; che, in data 28 ottobre 1982, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Malaysia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 29 novembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.32 B ex II (codice Nimexe: 73.32-95; 97)	Dadi presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2120/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3068/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2120/82 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,918
ex 12.01	Semi di girasole	28,571

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		novembre 1982	dicembre 1982	gennaio 1983	febbraio 1983	marzo 1983	aprile 1983
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,918	24,164	24,290	24,381	24,600	24,761
ex 12.01	Semi di girasole	28,571	29,666	30,249	30,788	30,456	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3155/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/82⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2120/82 della Commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'inte-

grazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3154/82⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 88.⁽⁷⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 50.⁽⁸⁾ Vedi pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,951
ex 12.01	Semi di girasole	27,035

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		novembre 1982	dicembre 1982	gennaio 1983	febbraio 1983	marzo 1983	aprile 1983
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,951	24,198	24,565	24,967	25,241	25,573
ex 12.01	Semi di girasole	27,035	26,523	26,523	26,567	26,899	—

(*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,33379	DM
1 ECU =	2,57971	Fl
1 ECU =	44,9704	FB/Flux
1 ECU =	6,61387	FF
1 ECU =	8,23400	Dkr
1 ECU =	0,691011	£ (Irl.)
1 ECU =	0,573141	£ (GB)
1 ECU =	1 337,69	Lit
1 ECU =	66,5070	Dr

REGOLAMENTO (CEE) N. 3156/82 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1982****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2898/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3093/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2898/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2898/82 modificato sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1982, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,3925 — 0,3925 0,3925 0,3925	— 51,66 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri	— 0,3925	51,66 —

REGOLAMENTO (CEE) N. 3157/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3131/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.
⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	39,25 36,40 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3158/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo

2, del regolamento (CEE) n. 1428/76⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 1° dicembre 1982 deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.06	Riso :				
	B. I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	—	—	—	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	—	—	—	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	0
	III. Rotture	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3160/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle
semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	57,00 64,00 15,00
10.01 B II	Frumento duro	0
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	40,00 50,00 0
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	66,70 73,70 — 15,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I — gli altri paesi terzi	20,00 30,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ⁽¹⁾ : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	112,00 106,00 98,65 91,20 84,50 75,60

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	50,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	50,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	50,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	50,00
	Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	130,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1 300	130,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	130,00
	Semole e semolini di grano tenero ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	112,00

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3161/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1982

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento,

occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevati durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	6° term. 6	7° term. 7	8° term. 8	9° term. 9	10° term. 10	11° term. 11
11.07 A I a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	0	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	0	0	0	0	0	0
11.07 B	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3162/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 274/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	75,81
11.07 A II b)	102,92
11.07 B	119,94